

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Istituto Comprensivo

"Via F. Laparelli, 60"

Via Laparelli 60 - 00176 ROMA

XIV Distretto

Tel. 0624419571-0624402590

Fax 0624411119

Codice meccanografico: rmic8ck00b E-Mail: rmic8ck00b@istruzione.it

PEC: RMIC8CK00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Fiscale: 97615670581



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 nella seduta del 30/11/2022)

Premessa

Visto il T.U. 297/1994:

Vista la Legge n. 59/1997 Art. 21;

Visto il DPR n. 275/1999;

Visto il dlgs n. 96/2017;

In base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il DL n. 24 del 24 marzo 2022 (c.d. Decreto Riaperture);

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Istituto.

Art. 1 - Convocazione

- 1. L'iniziativa della convocazione come per ogni Organo Collegiale è esercitata dal Presidente stesso, o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, come da c.m. 16/04/75.
- 2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente e inviato con numero di protocollo ai Consiglieri dagli uffici di Segreteria tramite posta elettronica, è disposto con cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza.
- 3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere pubblicata sull'albo on line.
- 4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2 - Validità sedute

- 1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non ancora sostituiti.
- 3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3 - Discussione ordine del giorno

- 1. Il Presidente individua tra i membri del Consiglio presenti il segretario della seduta.
- 2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
- 3. Gli argomenti indicati all'OdG sono tassativi. Se sono presenti i 2/3 dei componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti e modificare l'OdG.
- 4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un Consigliere, previa approvazione a maggioranza con apposita delibera di modifica dell'OdG.
- 5. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG.

Art. 4 - Dichiarazione di voto

- 1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
- 2. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

Art. 5 - Votazioni

- 1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
- 2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
- 3. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale.
- 4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
- 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
- 6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 6 - Verbale

- 1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'OdG).
- 2. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

- 3. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la propria volontà espressa sulla materia oggetto della deliberazione. A tal fine ha facoltà di produrre il testo della dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
- 4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate per vidimazione.
- 5. Copia del processo verbale sarà data su richiesta.
- 6. I verbali delle sedute possono essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, possono essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati in ogni pagina o rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate.
- 7. Il verbale redatto dal Segretario viene inoltrato tramite posta elettronica in formato pdf dal Presidente a tutti i Consiglieri in modo che possano leggerlo; viene approvato all'inizio della seduta successiva.

Art. 7 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto

- 1. La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
- 2. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.
- 3. In caso di parità si ripete la votazione.
- 4. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
- 5. Il Consiglio è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.
- 6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio ogni qualvolta venga richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
- 7. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio sentito il Presidente della Giunta Esecutiva.
- 8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'OdG della riunione successiva.
- 9. Il Consiglio può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.
- 10. Il Consiglio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
- 11. Delle commissioni nominate dal Consiglio possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
- 12. Le Commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. A esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
- 13. Le sedute del Consiglio, a eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
- 14. Ove il comportamento degli uditori, che tranne casi eccezionali che possono essere messi a voto dai consiglieri, non hanno diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

- 15. La pubblicizzazione degli atti del Consiglio avviene mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto del testo delle deliberazioni adottate.
- 16. L'affissione all'albo avviene dopo la seduta del Consiglio. Le deliberazioni devono rimanere disponibili sul sito per un periodo non inferiore a tre anni.
- 17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta.
- 18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
- 19. Il Consiglio nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge con voto segreto una Giunta Esecutiva composta da un Docente, un componente degli ATA, due genitori.
- 20. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
- 21. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.
- 22. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
- 23. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata triennale.
- 24. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
- 25. I membri del Consiglio sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Le giustificazioni vanno presentate per iscritto al Presidente.
- 26. I componenti eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.
- 27. Una volta che il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Art. 8 - Svolgimento in via telematica delle sedute

- 1) Ai fini del presente regolamento, per "sedute in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni per le quali in via eccezionale, per comprovata necessità o cause di forza maggiore o disposizione di legge, i Consiglieri partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di apposite funzioni; tale modalità deve essere specificatamente prevista al momento dell'indizione della riunione.
- 2) Le riunioni si svolgono nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Dirigente Scolastico, che predisporrà sistemi di identificazione dei presenti e sarà garante della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.
- 3) La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio presuppone la disponibilità da parte di tutti i Consiglieri di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
- 4) Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).
- 5) Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono pertanto assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) prendere visione degli atti della riunione;
- b) effettuare interventi nella discussione;
- c) ricevere, inviare e condividere documenti inerenti l'OdG;
- d) esprimere il proprio voto sull'argomento posto in votazione;
- 6) Di norma, i microfoni di tutti i partecipanti dovranno essere spenti durante il collegamento. Accenderà il microfono colui che é autorizzato dal Presidente a prendere la parola.
- 7) L'adunanza telematica può essere utilizzata per deliberare sulle materie di propria competenza, ad esclusione delle materie nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).
- 8) L'adunanza telematica nella quale sia prevista la votazione segreta può essere svolta solo a condizione che venga assicurata la segretezza del voto e al contempo sia consentito di identificare senza errore chi accede al voto. Per tale procedura, l'istituto può utilizzare una piattaforma e-voting.
- 9) La convocazione, corredata della documentazione necessaria ai punti dell'OdG, é inviata dagli Uffici di Segreteria tramite posta elettronica ai componenti del Consiglio, ai quali è indicato altresì il link per accedere alla seduta.
- 10) La manifestazione del voto alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, attraverso il sistema della chat. Prima del voto viene riportato, nella chat della piattaforma, il testo relativo al punto da votare, in modo da non avere dubbi su quale punto sarà oggetto di voto. La mancata risposta alla proposta del Presidente si intende essere voto a favore (silenzio assenso), mentre votazioni contrarie e/o l'astensione dal voto dovranno essere rese esplicite in chat, dopo la richiesta verbale o scritta del Presidente. Analogamente la richiesta di intervento dovrà essere espressa in chat. Sarà cura del Presidente dare la parola al membro dell'organo collegiale che la richiede.
- 11) Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, si presentino per alcuni membri problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito.
- 12) Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non è possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
- 13) Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
- 14) Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione prima della seduta successiva ovvero è letto durante la seduta stessa per l'immediata approvazione.
- 15) L'uso della registrazione della seduta è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all'uso personale.

Art. 9 - Svolgimento in modalità mista, in presenza e telematica delle sedute

Gli incontri del Consiglio di Istituto potranno essere svolti anche in modalità "mista" ossia dando la possibilità ai singoli consiglieri di partecipare alla seduta, normalmente convocata in presenza, anche da remoto, per motivazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: motivi lavorativi, di salute, familiari. La richiesta motivata deve pervenire in forma scritta al Presidente il quale, previa approvazione, provvederà a informare la Segreteria per la predisposizione dell'accesso da remoto come disciplinato dall'art. 8, al quale si farà riferimento per le regole di partecipazione e di votazione dei Consiglieri in collegamento telematico.